

MOGORO (OR) SARDEGNA, 12 settembre 2017

Al Direttore generale per le Valutazioni ambientali
del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale,
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma;
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento - Divisione II – Gestione integrata del ciclo dei rifiuti
dgrin@pec.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato elettrico, le
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
dgmereen.dg@pec.mise.gov.it

**Oggetto: Istanza di partecipazione ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.e i.,
14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.e i. nel procedimento di valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) del Programma nazionale per la gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi – Italia. OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE**

Il sottoscritto **PIA GIOVANNI**, nella sua qualità di consigliere comunale in carica del
Comune di Mogoro (OR),

Vista l'istanza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica (serie generale, n. 164)
in data 15 luglio 2017 con la quale è stato avviato il procedimento di valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) relativo al Programma nazionale per la gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi da parte del Ministero dello Sviluppo
economico;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.e i., di
dover partecipare attivamente, al fine di contrastare questo ulteriore atto di prevaricazione
da parte dello Stato e dei suoi Ministeri ed apparati, nei confronti del popolo sardo e della
Sardegna, e impedire l'eventuale ipotesi di localizzazione e realizzazione del deposito
unico nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti e delle scorie radioattive, provenienti da
numerosi siti, ubicati esclusivamente sul territorio della penisola Italiana, trasmette la
seguente OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE di merito:

1^ OSSERVAZIONE

Nel Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
(punto 23, e p.34, che richiamano la Guida Tecnica ISPRA n. 29 del 2014), si afferma che
**“Allo stato attuale non è possibile fare riferimento al luogo fisico dove verrà
realizzato il Deposito Unico Nazionale”**, ciò verosimilmente, fuori dal linguaggio

giuridico, appare come una palese presa in giro, infatti, in questo modo, nessun tipo di decisione sull'intervento, che fisicamente e materialmente ha necessità di una ubicazione/localizzazione, può essere presa, ne mai potrà essere presa, in considerazione dell'ambito di influenza reale del Programma Nazionale in parola.

Infatti, nel nostro ordinamento Costituzionale, se un cittadino, un impresa o un Ente Pubblico, chiede una concessione o un autorizzazione, una licenza edilizia ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e ss. mm. e ii. - "Norme per la edificabilità dei suoli" - per realizzare il miglior progetto del mondo, ma omette di presentare ed indicare il luogo fisico e geografico nel quale l'intervento si intende realizzare (cioè, distinto in NCT o NCEU, al foglio n°, mappale, di are/mq, in località/via, n°, Lottizzazione, Lotto, n°, destinazione d'uso - destinazione urbanistica, etc.), il progetto non avrà nessun seguito, posto che gli uffici competenti, non possono che bocciarlo senza appello, poiché è noto, non si può costruire un manufatto/edificio/oggetto reale sul nulla e nel nulla.

In tal senso, pertanto, in assenza di un riscontro localizzativo certo e fisicamente individuato, il programma resta fine a se stesso, cioè privo di qualsiasi efficacia, in altre parole, in questa fase non può essere svolta ne completata la procedura amministrativa prevista dalle leggi vigenti in materia, come invece previsto in sede di VIA (ai sensi del D.Lgs. 31/2010 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) - allo stato attuale, non è possibile, infatti, valutare gli impatti reali e concreti dell'opera (Dove è?, In quale Regione?, Territorio?, Comune di?, Provincia di? Altimetria?, Distanze?, E' in cielo?, In terra o in ogni luogo?), e sulle componenti ambientali, fiumi, laghi, boschi, coltivazioni, animali (Quali? Quante?), ne sulle popolazioni insediate, gli esseri umani, i centri abitati, le opere infrastrutturali, i beni architettonici, archeologici, le reti di comunicazione, nonché l'interferenza con gli aspetti sociali ed economici, etc.

In tale ottica, pertanto, mancando completamente il presupposto essenziale, ne discende, che il riferimento ai criteri di esclusione: da CE1 a CE15 compreso, nonché ai criteri di approfondimento: da CA1 a CA13 compreso - come recita l'I.S.P.R.A. nella Guida tecnica n. 29 *"Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività"* - non può dar luogo a nessun tipo di valutazione e/o parere, cioè non sono esprimibili osservazioni compiute con argomentazioni di merito, in quanto si è in presenza di un palese sviamento, cioè considero tutto in generale e niente in particolare.

In pratica si ipotizza che i 90 mila metri cubi di materiali radioattivi (residui del ciclo energetico delle centrali nucleari dismesse, rifiuti industriali, residui di attività mediche, ecc.) dovranno esser custoditi a lungo termine in estrema sicurezza, ma nessuno deve conoscere preventivamente, come invece logica vorrebbe, dove, come, quando, ma soprattutto perché.

In ragione di questa prima osservazione, è immediatamente estendibile ed applicabile, per analogia e similitudine, la 2^a osservazione, che si fonda sul rispetto del Principio contenuto e mutuato dalle specifiche Direttive Europee e recepito dallo Stato Italiano del - **"chi inquina paga"**, di cui alla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sebbene le eccezioni comprendano i conflitti armati, le calamità naturali, la responsabilità per tipi di danni ambientali contemplati dalle convenzioni internazionali (ad esempio l'inquinamento marittimo) e i rischi nucleari contemplati dal trattato Euratom, peraltro codificato come principio n. 16 della **Dichiarazione di Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, sull'Ambiente e lo Sviluppo**, considerato vincolante quanto meno nei Paesi europei e dell'OCSE.

Detto principio, mutuato dalla teoria economica delle cosiddette **esternalità**, non solo

richiede che l'autore di un danno all'ambiente sia considerato responsabile e tenuto a risarcire coloro che sono stati danneggiati, ma, soprattutto, impone agli Stati di non legiferare in modo da garantire che l'autore del danno non sia tenuto al *risarcimento*.

Il principio non va certamente inteso nel senso di autorizzare chi paga ad inquinare, ma costituisce uno strumento per accollare il costo del ripristino della situazione preesistente direttamente a chi inquina, costituendo in tal senso un valido deterrente, che in tutti i casi interessati e qui richiamati, ineriscono la responsabilità esclusiva dello Stato Italiano.

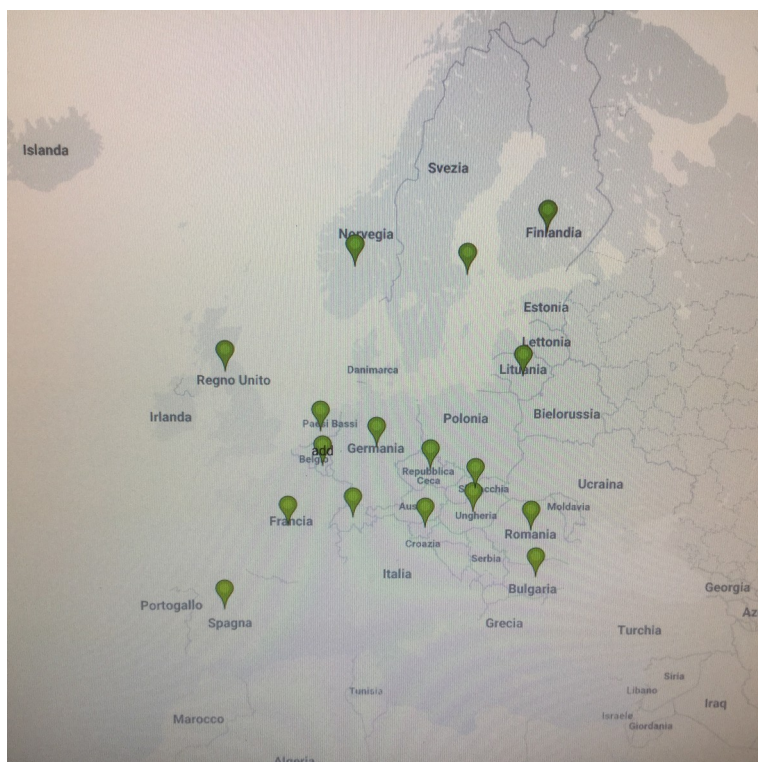
È del tutto pacifico, di conseguenza, che ad essere bonificati e smantellati debbano essere i siti, le strutture, le aree ed i territori sui quali insistono gli insediamenti in parola, attraverso interventi diretti in loco, cioè tesi a mantenere sul posto, anche al fine di limitarne gli effetti negativi per la salute delle popolazioni, individuando tra questi siti già maggiormente compromessi il deposito unico nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti e delle scorie radioattive, determinando di conseguenza le seguenti argomentazioni:

2^ OSSERVAZIONE

Nell'intero continente Europeo la maggior parte dei Paesi Membri (fonte: <http://www.sogin.it>) possiede o sta realizzando depositi definitivi per rifiuti di bassa e media attività. Molti di questi hanno avviato la progettazione o lo studio di depositi definitivi (geologici) per i rifiuti ad alta attività (ad esempio: Francia, Svezia, Germania, Regno Unito, Belgio, Finlandia, Repubblica Ceca). Paesi con minori quantità di rifiuti ad alta attività partecipano invece a programmi comunitari per la definizione di un Deposito Geologico Europeo.

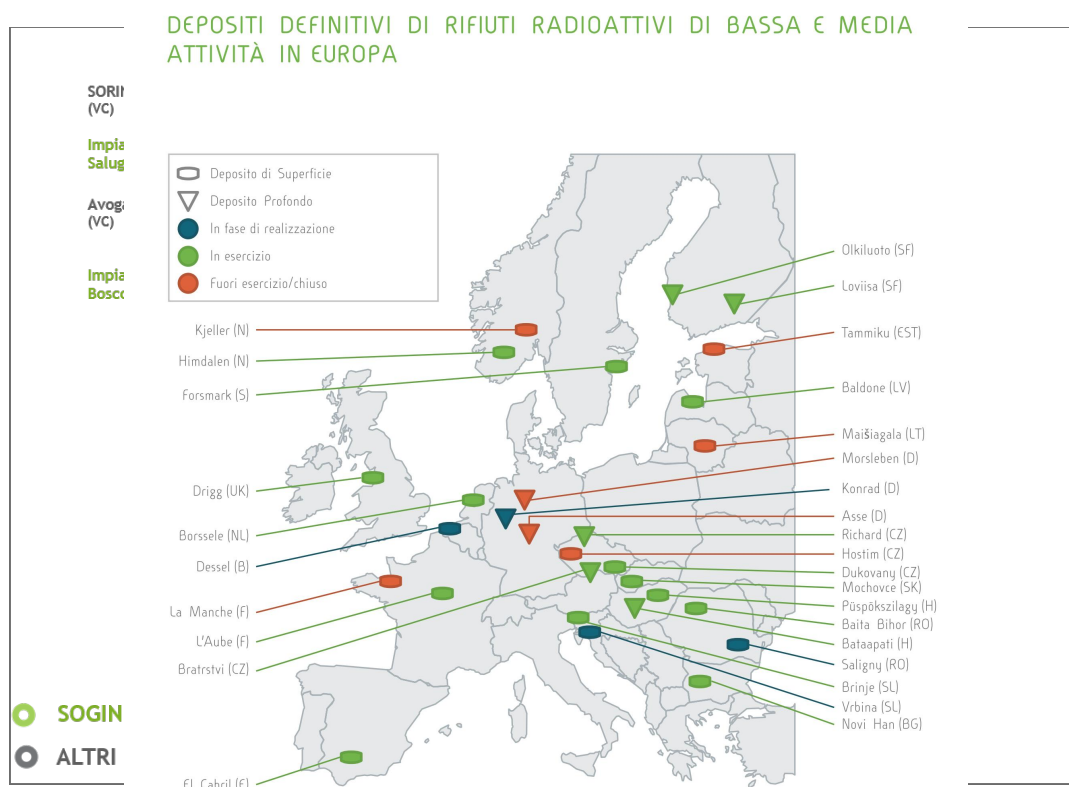
Dalla lettura delle cartine allegate, è del tutto evidente e balza immediatamente agli occhi, che nessuno di questi, che sia deposito di superficie, deposito profondo, ovvero che sia in fase di realizzazione o in esercizio o anche fuori esercizio e chiuso, sia stato ubicato e/o localizzato e costruito su un'isola, cioè su un territorio circondato completamente dal mare, con tutte le conseguenze e complicazioni negative legate a tale condizione geografica e geologica.

Tutti gli interventi per evidenti motivi di sicurezza Nazionale interna, sono fermamente e solidamente ancorati alla terraferma, nessuno escluso, come si desume dalla mappa dei depositi all'estero:



I Paesi che ancora non dispongono di un deposito temporaneo dei rifiuti ad alta attività hanno adottato, in via provvisoria, **la soluzione dello stoccaggio in depositi temporanei presso i siti dove i rifiuti vengono prodotti**, per lo più presso le medesime centrali nucleari.

L'Unione Europea, attraverso l'EURATOM, con la Direttiva europea 2011/70 ha imposto ai Paesi membri di presentare entro agosto 2015 un programma per la gestione dei rifiuti radioattivi, comprensivo dei depositi.



In Italia (esclusivamente nella parte continentale/penisola) sono state in esercizio, fino alla fine degli anni '80, installazioni nucleari su otto (8) siti. Si tratta delle quattro centrali nucleari di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano (Caserta); dell'impianto Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo (Alessandria) e dei tre impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di Saluggia (Vercelli), Casaccia (Roma) e Rotondella (Matera).

Tutte queste installazioni sono attualmente affidate a Sogin, che ne cura il decommissioning (smantellamento).

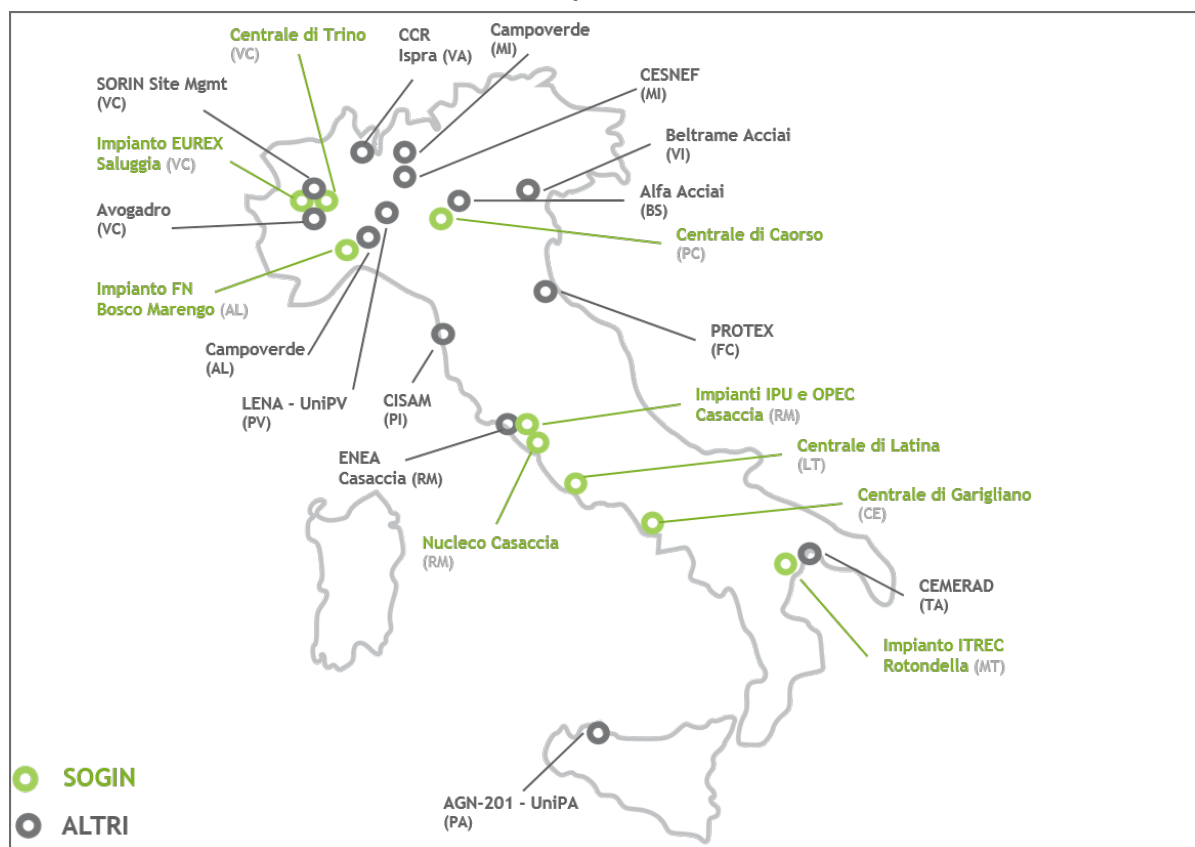
Il decommissioning costituisce l'ultima fase del ciclo di vita di un impianto nucleare e rappresenta l'insieme delle operazioni di mantenimento in sicurezza dell'impianto; allontanamento del combustibile nucleare esaurito; decontaminazione e smantellamento delle installazioni nucleari; gestione e messa in sicurezza dei rifiuti, in attesa del loro trasferimento al Deposito Nazionale.

	CENTRALI NUCLEARI					
	Rifiuti radioattivi stoccati al 31.12.2016 - Unità di misura: metri cubi					
	A vita media molto breve	Attività molto bassa	Bassa attività	Media attività	Alta attività	Totale
Caorso	0	706	1.730	0	0	2.436
Garigliano	0	1.576	1.227	90	0	2.893
Latina	0	608	1.086	14	0	1.708
Trino	0	649	252	70	0	971

	IMPIANTI NUCLEARI					
	Rifiuti radioattivi stoccati al 31.12.2016 - Unità di misura: metri cubi					
	A vita media molto breve	Attività molto bassa	Bassa attività	Media attività	Alta attività	Totale
Bosco Marengo	0	133	345	1	0	479
Casaccia	0	0	3	167	0	170
Saluggia	0	1.349	776	376	125	2.626
Rotondella	0	2.592	283	221	0	3.096

Nei depositi temporanei degli otto siti Sogin sono presenti **circa 14.500 metri cubi di rifiuti radioattivi** (Inventario ISPRA al 31 dicembre 2016), così suddivisi:

Si rileva, e si sottolinea ancora, per quanto qui necessita, che la totalità dei siti è ubicata sulla terraferma della penisola Italiana (continente), con esclusione del sito denominato AGN-201 – UniPA, il quale è ubicato presso l'Università di Palermo (Isola di Sicilia) nei pressi dell'edificio del Dipartimento di Ingegneria Nucleare, (Viale delle Scienze – Parco d'Orleans – Edificio 6).



Pertanto, è del tutto logico, avendo le installazioni sopra indicate, superato a loro tempo le procedure amministrative e politiche previste dalle leggi vigenti, sia di natura vincolistica, di sicurezza, sanitarie, geologiche, ambientali, per la loro realizzazione e installazione produttiva a regime, **non abbia alcun senso, andare ad individuare (oggi) altri siti in altri luoghi geograficamente distinti e distanti, diversi o differenti da quelli che per anni hanno ospitato gli impianti**, che ora, per legge, devono essere ricollocati e concentrati in un unico deposito nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti e delle scorie radioattive etc.

Conseguentemente, se ne ricava senza dubbio alcuno, che il deposito unico nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti e delle scorie radioattive, in uno con le strutture tecnologiche ad esso connesse da destinare al settore della ricerca nucleare, deve essere realizzato e gestito presso uno, ed uno solamente, individuato in forza di ragioni tecniche, sanitarie e di sicurezza Nazionale, tra i siti già compromessi e storicamente consolidati presenti nel continente peninsulare Italiano.

3^ OSSERVAZIONE

Ricordato che in Sardegna si è tenuto in data 15-16 maggio 2011 un referendum popolare consultivo con il seguente quesito referendario:

“Sei contrario all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residue o preesistenti?”

In tale occasione, si sono espressi il 59.98% degli elettori, con la vittoria del “sì” al 97,13% dei votanti, appare, quindi, dal punto di vista sociale e politico, improponibile un eventuale ubicazione del deposito unico nazionale sul territorio regionale sardo, il popolo sardo si è già espresso al riguardo, esprimendo la sua pressoché totale convinta contrarietà.

CONCLUSIONI

Con il presente atto, si formalizza la totale contrarietà al Programma nazionale in oggetto in relazione alla indefinita individuazione del sito;

Si rappresenta, la totale ed assoluta contrarietà all'individuazione dell'intero territorio della Sardegna e delle sue isole minori, quale sito per l'ubicazione del deposito nazionale di scorie radioattive;

Si chiede, il profondo ed integrale rispetto, del convinto diniego ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e parco tecnologico, già espresso dai cittadini sardi nella consultazione referendaria svoltasi il 15 e 16 Maggio 2011;

Si chiede di escludere l'intero territorio della Regione Sardegna e di qualsiasi suo spazio o porzione, dalla destinazione provvisoria, definitiva o anche solo sperimentale, da sede di deposito nazionale per i rifiuti radioattivi *di gestione del combustibile esaurito* e parco tecnologico;

Si chiede che le sopra descritte “osservazioni” vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.); (artt.

14-15 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.)

Si chiede che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.A.S. (art. 16 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) tenga adeguatamente conto di quanto emerso da osservazioni e consultazioni per la prosecuzione della procedura di individuazione del sito unico nazionale di deposito del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il Sottoscritto **Giovanni Pia**, dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS -VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

In fede

Firmato

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature is cursive and appears to read 'Giovanni Pia'.

Giovanni Pia

Il presente documento si compone di n. 7 fogli.

ELENCO ALLEGATI

Allegato - Copia del documento Carta di identità in corso di validità.